



Ai Cantoni

Recepimento e trasposizione dei pertinenti testi giuridici dell'UE sul certificato COVID digitale dell'UE e adeguamento dell'ordinanza sui certificati COVID-19

Documento del 18 maggio 2022 per la consultazione dei Cantoni sul certificato COVID digitale dell'UE e sull'adeguamento dell'ordinanza sui certificati COVID-19

1. Situazione iniziale

1.1. Regolamenti dell'UE

Nel marzo 2021, con l'articolo 6a della legge COVID-19 (RS 818.102) il Parlamento ha creato la base legale per introdurre un certificato di vaccinazione, di test e di guarigione. L'attuazione giuridica è avvenuta mediante l'ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (RS 818.102.2; ordinanza sui certificati COVID-19). Tra le caratteristiche principali dei certificati figurano l'utilizzo per l'entrata e l'uscita in e da altri Paesi e quindi la compatibilità internazionale del certificato svizzero. Il «certificato COVID digitale dell'UE» (EU DCC) riveste un ruolo fondamentale in relazione all'esercizio dei diritti connessi alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 e quindi alla compatibilità internazionale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE stanno consultando il testo di due nuovi regolamenti, che completano i due regolamenti dell'UE vigenti 2021/953 e 2021/954 sul certificato COVID digitale dell'UE e prorogano fino al 30 giugno 2023 la durata di validità della base legale per il certificato COVID digitale dell'UE. Un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto - solo gli articoli 11 e 16 della bozza di regolamento che modifica il Regolamento (UE) 2021/953 non sono ancora stati approvati, ma questo non dovrebbe avere alcun impatto sulla necessità di un adeguamento legale nel diritto svizzero. Per poter continuare a garantire la compatibilità del certificato COVID svizzero con l'EU DCC, la Svizzera deve recepire e attuare le modifiche dei pertinenti regolamenti dell'UE. Con l'approvazione preliminare del relativo scambio di note, il Consiglio federale intende prendere la decisione necessaria tempestivamente, ossia prima dell'entrata in vigore dei due nuovi regolamenti nell'UE al 1° luglio 2022, al fine di consentire l'ulteriore partecipazione della Svizzera al certificato COVID digitale dell'UE anche se al momento della seduta del Consiglio federale non dovesse ancora essere disponibile la notifica dell'UE.

1.2. Ordinanza sui certificati COVID-19

I certificati COVID contengono informazioni o campi di dati che ne limitano la validità doppiamente: da un lato, la durata della protezione offerta dalla vaccinazione o da una guarigione è limitata (270 giorni per la vaccinazione completa, 180 giorni per la guarigione). Dall'altro, i certificati COVID contengono un campo che indica la data di scadenza della validità della firma digitale o del sigillo elettronico.

Per i primi certificati COVID-19, emessi in Svizzera fino al 12 luglio 2021, la validità del sigillo elettronico era limitata a 12 mesi – il sigillo elettronico dei certificati emessi a partire dal 13 luglio 2021 ha invece una durata di validità di 24 mesi. Recentemente, per garantire la libera circolazione delle persone sotto i 18 anni che non hanno ancora ricevuto la vaccinazione di



richiamo l'UE ha deciso che i certificati rilasciati a queste persone dopo la vaccinazione completa avranno una validità illimitata. I certificati di vaccinazione emessi in Svizzera fino al 12 luglio 2021 non risulteranno quindi tecnicamente validi, benché le informazioni che contengono restino valide sul territorio di validità dell'EU-DCC. I certificati emessi fino al 12 luglio 2021 per persone che oggi hanno meno di 18 anni vanno quindi convertiti in nuovi certificati di vaccinazione con un sigillo elettronico valido più a lungo.

2. Punti essenziale della consultazione

2.1. Regolamenti dell'UE

Tra gli elementi fondamentali del nuovo regolamento dell'UE figura la proroga di un anno, fino al 30 giugno 2023, della durata di validità della base legale del certificato COVID digitale dell'UE. Il 27 aprile 2022 il Consiglio federale ha posto in consultazione la proroga della base legale dei certificati COVID emessi in Svizzera (art. 6a della legge COVID-19).

Il regolamento dell'UE prevede ora anche la possibilità di rilasciare certificati di test e di guarigione in base a test antigenici effettuati in laboratorio. Questa possibilità è già prevista nel diritto svizzero (art. 16 cpv. 1 lett. c e art. 19 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sui certificati COVID-19). Rispetto al vecchio regolamento si precisa inoltre che i certificati di vaccinazione devono sempre indicare il numero complessivo di dosi di vaccino somministrate al titolare sul territorio nazionale e all'estero, cosa che in Svizzera corrisponde già alla prassi corrente.

L'ultima grande novità prevista dal nuovo regolamento consiste nella possibilità di rilasciare un certificato di vaccinazione anche ai partecipanti a studi clinici per lo sviluppo di nuovi vaccini contro il SARS-CoV-2, al fine di aumentare l'attrattiva della partecipazione a tali studi. Per questi certificati non vi è alcun obbligo né di rilascio né di accettazione. In Svizzera non è previsto un rilascio di tali certificati considerata la mancanza di studi clinici in vista dell'omologazione di nuovi vaccini contro il SARS-CoV-2. Siccome l'UE non ha ancora disciplinato i dettagli relativi all'attuazione di questi nuovi certificati, la Svizzera deciderà ulteriormente se accettarli o meno. Ai fini dell'attuazione nel diritto svizzero, per il momento non sono quindi necessarie ulteriori modifiche legislative.

2.2. Ordinanza sui certificati COVID-19

Per contenere il più possibile l'onere per gli emittenti e in particolare per i Cantoni, si prevede di ampliare l'applicazione per la conservazione con una nuova funzione che consentirà di convertire automaticamente i certificati scaduti sostituendoli con certificati validi. A tal fine, l'applicazione per la conservazione invierà il certificato tecnicamente non valido al sistema di emissione dei certificati COVID-19 e in risposta riceverà automaticamente un nuovo certificato con un sigillo elettronico valido due anni. Questa funzione sarà disponibile a partire da metà giugno 2022. A tale scopo è necessario un adeguamento dell'ordinanza sui certificati COVID-19, dal momento che questo processo presuppone il trattamento di dati personali.

3. Procedura di consultazione

Conformemente alla convenzione del 20 marzo 2009 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino (RS 362.1), la Confederazione consulta i Cantoni sugli sviluppi dell'acquis di Schengen.



D'intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. In questo caso ricevono la documentazione anche la CDS e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Per permettere una valutazione sistematica, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante un tool online.

Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

4. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è d'accordo con il recepimento dei due nuovi regolamenti sul certificato COVID digitale dell'UE (sviluppi dell'acquis di Schengen)? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'introduzione nell'applicazione per la conservazione della funzione per la conversione automatizzata? Sì/No
- Il Cantone ritiene che siano necessarie ulteriori modifiche a livello di ordinanza? Sì/No

Termine: 25 maggio 2022, ore 12.00

UFSP / 18 maggio 2022

Allegati:

- Avamprogetto dell'ordinanza sui certificati COVID-19 (i, d, f)
- Bozza del rapporto esplicativo relative all'ordinanza sui certificate COVID-19 (i, d, f)
- Progetto dello scambio di note (i, d, f)
- Ultima versione del Testo degli sviluppi dell'acquis di Schengen da riprendere (al 13 maggio 2022) (e)